



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Vademecum per gli utenti

Ufficio esami, diplomi ed equipollenze

Paola Donatella Romano

Vincenzo Solimeno

PROCEDURE ATTIVABILI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDI ESTERO

EQUIVALENZA – Domanda da presentare Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità.

EQUIPOLLENZA – Domanda da presentare all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza.

EQUIVALENZA

Questa procedura rende spendibile il proprio titolo di studio estero esclusivamente nell'ambito di una specifica procedura concorsuale.

La richiesta può essere presentata da tutti: cittadini italiani, comunitari e i cittadini non-UE.

A esito dell'istanza, il Ministero rilascia un documento con cui si dichiara che il titolo di studio straniero equivale genericamente a un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, a seconda del titolo estero per cui si fa la richiesta, ai soli fini della partecipazione ad un concorso di cui si deve allegare il bando.

L'equivalenza può essere richiesta:

Per partecipare a concorsi presso pubbliche amministrazioni (art. 38 del D. lgs. 165/01).

Per partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni (art. 12 della L. n. 29/06)

L'ente responsabile della procedura di equivalenza è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità.

La domanda può essere inviata via PEC sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it) sia al Ministero dell'Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it).

Come fare

Presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la **domanda di partecipazione al concorso** citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione).

Inviare al Dipartimento della funzione pubblica ed al ministero competente la **richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero**, ai sensi del art. 38 del d. lgs. 165/2001, compilando il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Trovate le informazioni e la **MODULISTICA per procedere con la richiesta** al seguente link:

<https://www.mim.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali>

N.B. la presentazione della domanda di equivalenza non preclude la possibilità di fare istanza di equipollenza.

EQUIPOLLENZA

L'equipollenza dei titoli di studio è la procedura mediante la quale l'autorità competente determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio.

La procedura di equipollenza prevede una **valutazione completa ed approfondita dell'intero percorso scolastico, non del mero titolo finale**, ed una **comparazione** del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

La domanda può essere presentata:

- dai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera) (Art. 379 e seguenti del D. leg. 16.04.1994 n 297);
- ai titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma3, art.26 del D.L.vo n.251/07);
- dai cittadini italiani:
 - o per matrimonio e per naturalizzazione (art.381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297)
 - o cittadini italiani e familiari a carico profughi (art.383 del D. leg. 16.04.1994 n 297).
 - o residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia.

NON possono presentare la domanda di equipollenza i cittadini extracomunitari.

L'istanza deve essere presentata all'ufficio scolastico territoriale della **PROVINCIA DI RESIDENZA**.

Come fare

Per ottenere l'equipollenza occorre compilare apposita istanza, che verrà fornita dal responsabile del procedimento in sede di consegna della documentazione necessaria. Quest'ultima dovrà essere **consegnata in originale**, o in **copia conforme**, unitamente alla copia del documento di identità, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale competente, previo appuntamento da concordare con gli uffici.

N.B.: I DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI TUTTI DALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA, CERTIFICATA DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA OVVERO DA UN TRADUTTORE GIURATO.

DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI EQUIPOLLENZA DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° E II° GRADO

- Diploma conclusivo di **1° e 2° grado**;
- Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza.

- **Dichiarazione di valore** rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza;
- Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea.
- Atti e documenti idonei a **provare la conoscenza della lingua italiana** ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano, che possono consistere in:
 - a. Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;
 - b. Attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;
 - c. Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro.

PER I DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO OCCORRE PRODURRE IN AGGIUNTA





- **MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI €16.00.**
- **Programma delle materie** rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.
- **Curriculum degli studi** redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante:
 - a- *le materie frequentate per ciascuna classe frequentata con esito positivo*
 - b- *l'esito favorevole degli esami finali*
 - c- *le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.*
 - d- Ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.



N.B. L'EQUIPOLLENZA AD UN DIPLOMA DI 2° GRADO NON PUÒ ESSERE RILASCIATA:

- prima del compimento del 18° anno d'età;
- per i titoli di studio inerenti **arti e professioni ausiliarie sanitarie**: la domanda va presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione sede di Roma.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano 6

ISTANZE NON GESTITE DALL'UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA

-  EQUIPOLLENZA DI CITTADINI NON RESIDENTI A BOLOGNA
-  EQUIPOLLENZA DOTTORATO DI RICERCA
-  EQUIPOLLENZA DI UN TITOLO FINALIZZATA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI PRESSO L'UNIVERSITÀ: IN QUESTO CASO LA DOMANDA ANDRÀ INOLTATA DIRETTAMENTE ALL'UNIVERSITÀ DI RIFERIMENTO.
-  DOMANDE PRESENTATE DA CITTADINI CHE NON HANNO COMPIUTO IL 18° ANNO D'ETÀ;

-  EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO INERENTI **ARTI E PROFESSIONI AUSILIARIE SANITARIE**: LA DOMANDA VA PRESENTATA DIRETTAMENTE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE SEDE DI ROMA.
-  RICONOSCIMENTO PROFESSIONE DOCENTE

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI EQUIPOLLENZA

1. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.
2. RICHIESTA PARERE AL DIRIGENTE SCOLASTICO.
3. INDIVIDUAZIONE DELLE PROVE INTEGRATIVE E NOMINE DELLA COMMISSIONE
4. ESPLETAMENTO DELLE PROVE: GIUDIZIO E VOTAZIONE FINALI
5. REDAZIONE DEL DECRETO DI EQUIPOLLENZA, IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE PROVE INTEGRATIVE.

N.B. IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA NON È ATTO DOVUTO.
PRESUPPOSTO INDEROGABILE È LA CORRISPONDENZA DEL TITOLO ESTERO CON UN TITOLO DI STUDIO ITALIANO.
SE QUESTA CORRISPONDENZA NON VIENE INDIVIDUATA LA RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA NON PUÒ ESSERE ACCOLTA

ATTENZIONE!

DICHIARAZIONE DI VALORE

La dichiarazione di valore dovrà indicare:

- la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono SVOLTI GLI STUDI E LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA DELL'AUTORITÀ CHE HA EMESSO L'ATTO.

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA:

- ✓ Se la cittadinanza è stata **acquisita per matrimonio** (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio;
- ✓
- ✓ Se la cittadinanza è stata **acquisita per naturalizzazione** (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre il decreto di naturalizzazione.

PROGRAMMI DELLE MATERIE OGGETTO DEL CORSO DI STUDI.

I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, servono ai fini **dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio ad un indirizzo di studi italiano**, nonché a valutare l'eventuale esenzione dalle prove integrative.

Anche i programmi delle materie devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza.

Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il **dettaglio degli argomenti per materia**, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

SENZA I PROGRAMMI DELLE MATERIE (DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI PER MATERIA) NON SARÀ POSSIBILE VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DI UN TITOLO STRANIERO CON UN TITOLO ITALIANO, PER TALE RAGIONE NON È SUFFICIENTE IL SOLO ELENCO DELLE MATERIE STUDIATE.

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio il candidato sarà sottoposto a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M.1.2.1975.

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

L'attestazione che prova la conoscenza della lingua italiana esonera il candidato dal sostenere la prova integrativa di italiano.

Se mancante l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato alla prova integrativa di italiano.

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

La procedura di valutazione del titolo ha una durata minima di 180 giorni, dalla protocollazione della domanda che viene fatta contestualmente al deposito della documentazione richiesta, presso gli uffici competenti.

Dalla data di comunicazione dell'assegnazione all'istituzione scolastica presso cui si sosterranno le prove integrative, **il richiedente avrà a disposizione minimo un mese e massimo quattro mesi per la preparazione**, senza possibilità di deroga.

MANCATO SUPERAMENTO DELLE PROVE INTEGRATIVE

In caso di esito negativo delle prove integrative, queste ultime potranno essere ripetute una sola volta. Se anche il secondo tentativo avrà esito negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà più essere rilasciata e la domanda non potrà più essere rinnovata.